

**REGOLAMENTO PER
OCCUPAZIONE CONTINUATIVA
DI SPAZI PUBBLICI O PRIVATI
ASSOGGETTATI AD USO
PUBBLICO CON DEHORS
PERTINENTI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
E BEVANDE**

Approvato con delibera C.C. in data 28/02/2008 n° 15.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2 - Definizione	pag. 3
Articolo 3 - Caratteristiche e tipologia	pag. 3
Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni	pag. 4
Articolo 5 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del "Permesso di Costruire"	pag. 5
Articolo 6 - Durata e rinnovo	pag. 6
Articolo 7 - Canoni	pag. 6
Articolo 8 - Dergoghe	pag. 6
Articolo 9 - Revoca	pag. 6
Articolo 10 - Sanzioni	pag. 6
Articolo 11 - Rimoazioni	pag. 7
Articolo 12 - Danni arrecati	pag. 7
Articolo 13 - Applicazione	pag. 7

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato di servitù di uso pubblico) mediante dehors, ad uso ristoro, annessi alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande autorizzati, ai sensi della Lg. 287/1991 e L.R. n. 38/06, ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. L'occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento, è concessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, a titolo precario e temporaneo, con atto di concessione amministrativa convenzionata.
3. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di esercizio dell'attività di somministrazione. Le strutture di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, sono soggette alle norme urbanistico-edilizie vigenti. In particolare si richiamano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. n.380/2001 che stabiliscono i termini per il rilascio del provvedimento conclusivo e la procedura dell'intervento sostitutivo regionale, in caso di mancato rispetto dei termini.
4. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE

1. Per dehors si intende una struttura posta sul suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, che costituisce superficie e volume aggiuntivo ad un locale di pubblico esercizio nel quale sono ammesse la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA

1. I manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza: pertanto lo zoccolo chiuso non dovrà elevarsi più di cm. 10 oltre il piano del pavimento interno, con serramenti di chiusura apribili, in alluminio o acciaio, muniti di vetri trasparenti antinfortunistici, non riflettenti, privi di acidature, zigrinature o di scuri, tende, con montanti verticali, di larghezza non superiore a cm.15, e passo non inferiore a metri 1,00. La pavimentazione, del tipo "galleggiante" semplicemente appoggiata al suolo, deve poter essere rimovibile facilmente ed ispezionabile e realizzata in legno o materiale lapideo.
La tipologia dovrà essere quella indicata nell'allegato progetto costruttivo di dehors, predisposto nell'ambito del Piano del decoro e del colore della città di Asti, il quale riporta il sistema costruttivo, le indicazioni dei materiali e dei colori.
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto tipologico dell'allegato modello di dehors, predisposto nell'ambito del "Piano del colore".
3. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.
4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrato, previo nulla osta degli Enti erogatori di servizi. A fine lavori di installazione dovranno essere presentate le dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti alla regola d'arte secondo le leggi in vigore.

5. I materiali impiegati dovranno essere in tono con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato, colore naturale o bronzato, ed in legno naturale chiaro.
6. Non sono ammessi mezzi pubblicitari, a carattere generale, di nessun tipo. Può essere riportata l'insegna d'esercizio sulle vetrate del dehors a mezzo serigrafia. In questo caso l'insegna dovrà essere indicata nelle tavole progettuali.
7. Non sono ammesse variazioni di destinazioni d'uso diverse da quelle previste nell'art. 2. In particolare il dehors non può essere utilizzato come deposito o locale di sgombero, anche di materiali o attrezzature, né essere adibito, con giochi e congegni elettronici, come spazio divertimento o "internet point", né diffondere musica dopo le ore 24 e deve essere sempre mantenuto decorosamente.
8. Il dehors deve garantire le uscite in funzione delle persone presenti. La dislocazione dei tavoli non deve impedire il regolare deflusso dei consumatori dall'interno.
9. Non sono ammessi generatori fissi di calore a gas all'interno del dehors.

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. L'ubicazione dei dehors deve avvenire tenendo conto delle seguenti limitazioni e/o prescrizioni.
2. Non è consentito installare dehors:
 - a) nelle aree di tutela (di cui alla parte 3^a del D. L.vo n°42/04, al DM 1/8/85 e le aree assoggettate a specifica tutela paesistica dal P.R.G.C.);
 - b) in aree porticate;
 - c) su strade veicolari la cui carreggiata utile, successiva all'installazione del dehors, risulti di larghezza inferiore a metri 5,50, per le strade a doppio senso, e a mt. 3,00 per le strade a senso unico;
 - d) su aree interessate da divieti fermata, di sosta permanente, dalle fermate di mezzi di trasporto pubblico, su stalli riservati a particolari categorie di utenti;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 2 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico-ambientali e di rispetto del verde;
 - f) ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto ed a metri 7 dal filo di fabbrica perimetrale; tali misure possono essere ridotte solo previa autorizzazione del proprietario dell'edificio stesso;
 - g) davanti o nel cono prospettico di edifici monumentali, nonché a contatto del marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela.
3. Non è consentito installare dehors in contrasto con il codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del padiglione dovesse occultare la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio dovrà provvedere alla collocazione di segnaletica idonea, sentito il competente settore tecnico.
4. Non è mai consentito installare dehors, o parti di esso, in aderenza di un edificio.
5. Non è consentito, inoltre, installare dehors se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. In ogni caso l'idoneità dell'installazione, per gli aspetti viabilistici, sarà valutata dal competente Settore comunale.
6. La struttura deve essere collocata in modo da lasciare un passaggio libero per i flussi pedonali, tra muro e struttura stessa, di almeno metri 2,00; può fare eccezione il caso in

- cui la struttura venga posizionata a filo marciapiede purché la distanza, tra muro e struttura stessa, non sia inferiore a mt. 1,20.
7. il dehors non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, apposita segnalazione di divieto di fermata e di sosta.
 8. La lunghezza massima del dehors non può superare metri 12,00 e, comunque, deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà; la superficie lorda occupata in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva dell'esercizio con il limite massimo di mq. 40; l'altezza minima interna deve essere di mt. 2.70 e la massima esterna deve essere limitata a metri 3.00.
 9. La distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi o finestre non può essere inferiore a mt. 2.00, salvo autorizzazione espressa dal più vicino confinante o Condominio.
 10. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2.
 11. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il proprietario dei locali che eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors ad uso ristoro su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico deve ottenere il preventivo permesso di costruire; al fine di ottenere il suddetto permesso, deve presentare formale istanza in bollo presso lo Sportello Unico e Commercio.
2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione redatta da tecnico professionista abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa del progetto, completa delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, corredate da tavola grafica esplicativa;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) progetto edilizio completo di: 1) estratto del P.R.G. vigente e adottato; 2) estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi; 3) planimetria di inquadramento generale; 4) tavola di inserimento ambientale; 5) elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto e finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi; 6) autocertificazione di conformità igienico sanitaria.
3. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici comunali competenti in materia commerciale, tributi, viabilità, inserimento ambientale e qualità dei manufatti, in materia di rispetto del verde, in materia urbanistico-edilizia, di arredo e decoro urbano ed al parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Edilizia. Tali pareri possono essere acquisiti anche attraverso apposita Conferenza di Servizi. È subordinato, inoltre, alla firma di apposita convenzione ed al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, di €. 2.500 (duemilacinquecento), a titolo di garanzia per eventuali danneggiamenti al suolo, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose e per eventuali morosità (TOSAP, TIA, ICI e Canone Concessorio).
4. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo temporaneo, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse.
5. A fine lavori è necessario chiedere, ed ottenere, il prescritto certificato di agibilità, di cui alla normativa vigente.

ARTICOLO 6 – DURATA E RINNOVO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo massimo di cinque anni. Questo decorre dalla data di notifica del provvedimento finale e può essere rinnovata. In occasione di rinnovo della concessione di suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza al competente Ufficio comunale almeno 90 giorni prima della scadenza del permesso. Il rilascio del provvedimento è subordinato all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo precedente nonché alla verifica dello stato e grado di manutenzione del manufatto.

ARTICOLO 7 - CANONI

1. L'occupazione di cui all'art.6 è assoggetta al pagamento della tassa (o canone) di occupazione spazi ed aree pubbliche, al canone concessorio, alla tariffa Igiene Urbana ed all'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Il canone concessorio è calcolato in base alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 - DEROGHE

1. In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga da approvarsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ARTICOLO 9 - REVOCA

1. Salvi i motivi di revoca previsti in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico, o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, e s. m. ed i., con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate urgenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso.
2. In caso di realizzazione difforme dal permesso di costruire rilasciato, non ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali, il concessionario incorrerà nella revoca del permesso concesso.
3. La revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del concessionario.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro.
2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione d'ufficio a spese del concessionario, previa diffida alla rimozione.

ARTICOLO 11 - RIMOZIONI

1. In caso di interventi indifferibili ed urgenti che comportino la manomissione del suolo sottostante le strutture autorizzate da parte del Comune, Enti Pubblici o Soc. erogatrici di pubblici servizi, tutti gli oneri relativi allo smontaggio e successivo montaggio restano a carico del concessionario.

ARTICOLO 12 – DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione i quali dovranno essere muniti di specifica polizza assicurativa
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno ad intimare al Concessionario le opere da realizzare. In caso di inerzia protratta oltre 30 giorni, i lavori saranno fatti eseguire dall'Amministrazione Comunale utilizzando la somma depositata a garanzia, salvo recupero con atti legali del maggior costo dei lavori stessi.

ARTICOLO 13 - APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le nuove concessioni per dehors.
2. I dehors permanenti già installati dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento in caso di interventi di manutenzione straordinaria che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura nonché in caso di ampliamenti.

* * * * *



COMUNE DI ASTI
SETTORE URBANISTICA E P.G.T.U.
SERVIZIO VIABILITA' E ARREDO URBANO

PIANO DEL DECORO E DEL COLORE DELLA CITTA' DI ASTI
PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLE AREE COMPRESSE NELLE ZONE ZTL E ZTM
PROPOSTA STRALCIO PIANO DEL DECORO - ZONA PEDONALE
PIAZZA S.SECONDO-VIA INCISA - VIA GOBETTI - VIA DEI CAPPELLAI - VIA PALAZZO DI CITTA'



TAVOLA N.	SCALA	DATA
IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE	I PROGETTISTI
DEL SERVIZIO	DEL PROCEDIMENTO	Arch. Pascolati Piergiorgio
Arch. Cristina Cirio	Arch. Angelo Demarchis	Arch. Cristina Cirio
		Arch. Orsola D'Iorio

